



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 2668 del 12/04/2019

Fasc. n 9.11/2018/1001

Oggetto: Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S. con sede legale ed insediamento in Novate Milanese (MI), Via Curiel 2/4. Rinnovo autorizzazione unica all'impianto di gestione rifiuti (R3, R4, R13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” ed in particolare l’art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali” e R.G. 16/2019 del 29 gen 2019 avente ad oggetto “rettifica decreto R.G. 174/2018 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali”;
- il comma 5 dell’art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2019-2021.
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020” - Ob. n. 16409;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. “Codice di protezione dei dati personali” per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;
- il D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana”, e R.G. 207/2018 del 7.09.2018 avente ad oggetto “Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018”;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021), risultano essere stati assolti.

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2019-2021 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, a rischio alto ;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 8510 del 25/05/2009;
- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 2429 del 04/03/2013;
- il provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 10439 del 22/11/2016;
- il provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 2225 del 26/03/2018;

Dato atto che:

- l’Impresa Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S. con sede legale ed insediamento in Novate Milanese (MI), Via Curiel 2/4, in data 17/10/2018, prot. n. 240277, ha presentato istanza di rinnovo tal quale dell’autorizzazione;
- con nota del 17/10/2018, prot. n. 240277, è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 29/03/2019, prot. n. 77687;
- nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni pervenute in data 9/11/2018, prot. 260018, 10/12/2018, prot. 285362, 25/01/019, prot. 44753, 11/03/2019, prot. 58349, 29/03/2019, prot. 77687;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATO Città metropolitana di Milano XXXX (prot. n. XXXX).

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. prot. c.m. n° . 100366), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156596 in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi.

Preso atto che A.T.S. Città metropolitana di Milano e il Comune di Novate Milanese non hanno inviato il proprio parere, né hanno evidenziato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e considerato che trattasi di rinnovo con variante non sostanziale di attività già in esercizio, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del presente provvedimento.

Dato atto che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 2.666 euro (ricevuta del versamento datata 9/11/2018);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 20.347,43= l’ammontare totale della garanzia finanziaria che l’Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: Risultanze dell’istruttoria “Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06” del 2/04/2019, prot. 79723 e l’unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Scarichi idrici: Risultanze dell’istruttoria “Scarichi in pozzo perdente” del 18/12/2018, prot. 293727;
- Emissioni in atmosfera: Risultanze dell’istruttoria “Emissioni in atmosfera” del 1/04/2019, prot. 78312;
- Elaborato grafico: n. 1/1 “Impianto trattamento e recupero contenitori ferro e plastica”, datata 8/03/2019;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 8510 del 25/05/2009, come già modificato successivamente con gli atti R.G. n. 2429 del 04/03/2013, R.G. n. 10439 del 22/11/2016, R.G. n. 2225 del 26/03/2018, rilasciato all'Impresa Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S. con sede legale ed insediamento in Novate Milanese (MI), Via Curiel 2/4, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alla planimetria n. 1/1 "Impianto trattamento e recupero contenitori ferro e plastica", datata 8/03/2019;

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 30/03/2029;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa/Comune dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti: Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco dopo le modifiche apportate nel progetto di variante all'impianto antincendio; poiché questo certificato non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere cura del soggetto autorizzato provvedere all'aggiornamento dello stesso secondo la periodicità indicata al suo interno, informando gli Enti interessati al presente provvedimento; (qualora abbiano dichiarato di essere soggetti alla normativa antiincendio)
- entro 90 giorni dal ricevimento della presente, garanzia finanziaria, determinata in € 20.347,43=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda che tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza attualmente in essere;
- la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001/EMAS, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore; (l'importo indicato in questo atto per la fidejussione corrisponde al 40% del totale in presenza di certificazione ISO 140001 o al 50% del totale in presenza di certificazione Emas);
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e, per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Novate Milanese;
 - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città

- Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
 - il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
 - il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
 - sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
 - contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Ing. Giacomo Gatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 1170646670490

€5,00: 1170646670502

Fascicolo 9.11\2018\1001

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S. con sede legale ed insediamento in Novate Milanese (MI), Via Curiel 2/4. Rinnovo autorizzazione unica all'impianto di gestione rifiuti (R3, R4, R13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
RAGIONE SOCIALE	Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S.
C.F./P.IVA	3256750153
SEDE LEGALE	Novate Milanese (MI) – Via Curiel n. 2/4
SEDE OPERATIVA	Novate Milanese (MI) – Via Curiel n. 2/4
CODICE ATECO	46.77

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	14
Particella catastale	Mappale n. 47
Gauss Boaga x	1509908
Gauss Boaga y	5041459
Via/Piazza/Località	Via Curiel n. 2/4
Comune	Novate Milanese
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 17/10/2018, prot. n. 240277;
- 3.2** Avvio del procedimento il 19/11/2018, prot. n. 267642;
- 3.3** Sospensioni del procedimento dal 19/11/2018, prot. n. 267642 al 29/03/2019, prot. n. 77687;

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'insediamento occupa un'area complessiva di circa 1.084 mq all'interno di un edificio industriale e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola n. 1/1 "Impianto trattamento e recupero contenitori ferro e plastica", datata 8/03/2019.

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati. L'attività di recupero consiste essenzialmente nella rigenerazione (ripristino meccanico, lavaggio e verniciatura) di fusti in ferro e cisternette in plastica utilizzate come imballaggio di trasporto materie prime e prodotti finiti dell'industria, classificate come rifiuto.

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 41 mc- 3 t;

5.1.2 messa in riserva (R13) speciali pericolosi: 30 mc - 2 t;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.1.3 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 9 mc ;

5.1.4 deposito preliminare (D15) speciali pericolosi: 21 mc;

5.2 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4) sono pari a:

5.2.1 rifiuti speciali pericolosi: 1.000 tonnellate/anno;

5.2.2 rifiuti speciali non pericolosi: 10.000 tonnellate/anno;

5.2.3 il trattamento giornaliero di rifiuti è pari a 44 t/giorno per 250 gg. lavorativi/anno;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	Area di stoccaggio	OPERAZIONI		
			R13	R3	R4
150102	imballaggi in plastica	area interna al capannone su pavimentazione impermeabile in c.a. lungo la parete destra	X	X	
150104	imballaggi metallici		X		X
150106	imballaggi in materiali misti		X	X	X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	area interna al capannone su pavimentazione impermeabile in c.a. lungo la parete destra	X	X	X

5.4 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
120301*	soluzioni acquose di lavaggio		X
140603*	altri solventi e miscele di solventi		X
150102	imballaggi in plastica	X	
150104	imballaggi in metallo	X	
170405	ferro e acciaio	X	

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 6.1** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 6.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3, R4, R5) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti non pericolosi e pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla tavola n. 1/1 "*Impianto trattamento e recupero contenitori ferro e plastica*", datata 8/03/2019, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 6.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 6.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 6.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 6.4** Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 6.5** I rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio). La Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 6.6** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2016;
- 6.7** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni;
- 6.7.1** L'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di

secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;

6.7.2 La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:

6.7.2.1 descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

6.7.2.2 ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

6.7.2.3 modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;

6.7.2.4 modalità di svolgimento dei controlli;

6.7.2.5 criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

6.7.2.6 modalità di registrazione dell'esito dei controlli;

6.7.2.7 tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;

6.7.3 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

6.7.4 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

6.7.5 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

6.7.5.1 individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;

6.7.5.2 azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;

6.7.5.3 criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;

6.7.5.4 valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;

6.7.5.5 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);

6.7.5.6 dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando nella procedura medesima la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5

dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

6.7.5.7 dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

6.7.5.8 indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

6.7.6 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

6.7.7 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

6.7.8 Le procedure devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.

6.8 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure di cui sopra predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

FUSTI E CISTERNETTE

6.9 la capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva: dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi;

6.10 tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento, e qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione, di troppo pieno, il relativo scarico deve esserle convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e l'ambiente in modo da garantire il rispetto delle leggi in materia;

- 6.11 per ogni serbatoio, il quantitativo massimo di rifiuti effettivamente stoccato deve sempre essere inferiore alla propria capacità massima e comunque deve sempre essere mantenuto un 10% come volume di riserva;
- 6.12 i rifiuti depositati all'esterno devono essere su area impermeabilizzata, dotata di copertura e canalette di raccolta di eventuali sversamenti;
- 6.13 il rifiuto decadente dalle operazioni di aspirazione del residuo presente nelle cisternette/contenitori deve essere stoccato per tipologie omogenee e non possono essere miscelati residui con caratteristiche chimico/fisiche diverse tali da provocare potenziali reazioni;
- 6.14 tutte le superfici di deposito e trattamento rifiuti devono essere impermeabilizzate comprese le vie di movimentazione e carico/scarico;
- 6.15 le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate all'interno dello stabilimento;
- 6.16 non possono essere ritirati rifiuti contenenti materiali organici putrescibili tali da provocare molestie olfattive;
- 6.17 i fusti contenenti rifiuti non possono essere sovrapposti per più di tre piani, lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione;
- 6.18 l'attività di gestione dei rifiuti deve essere completamente separata dall'attività in conto terzi, affinché si possa verificare in qualsiasi momento la provenienza e la tracciabilità delle due attività;
- 6.19 lo stoccaggio delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire e le operazioni di recupero delle stesse devono avvenire unicamente all'interno del capannone;
- 6.20 devono essere chiaramente individuabili le cisternette/fusti ritirati in conto lavorazione che come rifiuto, stoccando le stesse nelle apposite aree;
- 6.21 deve essere garantita la tracciabilità delle cisternette/fusti dall'ingresso all'impianto all'uscita dallo stesso, anche al fine della corretta gestione dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero;
- 6.22 deve essere verificata la compatibilità dei residui di sostanze asportati dalle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, al fine di evitare reazioni indesiderate;
- 6.23 le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere di norma protette dall'azione delle acque meteoriche. Eventuali sversamenti devono essere contenuti e ripresi, per quanto possibile a secco;
- 6.24 i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere stoccati per categorie omogenee e contraddistinti da un codice CER;
- 6.25 all'apertura della valvola delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, in fase di accettazione, non dovrà fuoriuscire per una cisternetta da 1.000 litri di capienza, un residuo superiore ad 1 litro, mentre per una cisternetta da 500/600 litri di capienza il residuo non dovrà essere superiore rispettivamente a 0,5/0,6 litri;
- 6.26 le cisternette/fusti in coerenza con le caratteristiche di portanza proprie della gabbia, possono essere sovrapposti per un massimo di quattro piani, il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione;
- 6.27 le cisternette/fusti da recuperare/smaltire contenenti sostanze pericolose nonché i rifiuti pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento, devono essere classificati ai sensi del regolamento (UE) 1357/2014 e della decisione 955/2014/CE; la concentrazione in peso ammessa

nelle cisternette/fusti da recuperare/smaltire deve essere determinata in funzione della classificazione di cui sopra;

- 6.28** i rifiuti che possono generare maleodorazioni devono essere depositati in contenitori chiusi ed inivati ad impianto finale nel minor tempo possibile;

VARIE

- 6.29** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 6.30** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 6.31** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 6.32** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 6.33** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
istruttoria: Rocco Caravelli